

**ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA IN  
PROVINCIA DI PISTOIA (I.S.R.Pt)**

**(ONLUS)**

**STATUTO**

*Art. 1*

L'Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea in provincia di Pistoia (I.S.R.Pt.) è stato costituito con deliberazione assembleare in data 23 settembre 1974. La sede legale è ubicata in Piazza S. Leone n° 1 e la sede operativa in Viale Policarpo Petrocchi n°159, entrambe in Pistoia.

Il Codice Fiscale e la Partita IVA sono i seguenti:

Codice Fiscale: 90012520475

Partita IVA: 01245520471

Le modifiche allo Statuto vengono apportate con deliberazione assembleare, con le maggioranze appresso indicate.

*Art. 2*

L'I.S.R.Pt. è associato all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia (I.N.S.M.L.I.) con sede in Milano.

Con deliberazione assembleare del 29 settembre 1998 è stata dichiarata Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.).

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

*Art. 3*

L'Istituto ha come valori fondativi: la Resistenza, la Costituzione della Repubblica Italiana, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione di Ginevra, la Convenzione

europea sui diritti dell'Uomo.

L'Istituto promuove lo studio dell'Antifascismo, della Resistenza e dell'età contemporanea nel quadro di una generale conoscenza della storia europea e mondiale, con particolare riferimento a quella della provincia di Pistoia e del suo territorio, dal 1848 ad oggi.

A tal fine l'Istituto, perseguendo esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociali:

- a) raccoglie e ordina tutti i documenti, i cimeli nonché le pubblicazioni ovunque apparse riguardanti i temi suddetti, con particolare riferimento alla storia della provincia di Pistoia e del suo territorio, dal 1848 ad oggi;
- b) cura la raccolta sistematica, la conservazione e l'ordinamento di testimonianze relative all'Antifascismo e alla Resistenza, nonché gli aspetti della storia e della società contemporanea che vi si collegano;
- c) custodisce e amplia il patrimonio archivistico, quello librario, l'emeroteca ed il materiale audiovisivo, garantendo altresì al pubblico la consultazione dei documenti dell'Istituto sulla base di un apposito regolamento;
- d) promuove ed organizza studi, ricerche e manifestazioni culturali, cura pubblicazioni a carattere monografico e periodico, nonché la produzione di materiali audiovisivi relativamente ai temi che precedono;
- e) promuove corsi di istruzione, anche scolastica, d'intesa – quando possibile – con la Regione Toscana, la Provincia ed i Comuni, con il Provveditorato agli studi, con istituzioni culturali pubbliche e private, nonché l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento anche per insegnanti di ogni ordine e grado, fornendo supporti per l'attività didattica. A tal fine può stabilire forme di collaborazione temporanea o permanente con altri istituti ed enti culturali storici sia nazionali che esteri, università italiane, comunitarie o straniere e con singoli operatori culturali.
- f) può avvalersi di autonoma casa editrice per le proprie pubblicazioni e per quelle, eventualmente, commissionate da altri soggetti pubblici e/o privati;

g) l'Istituto non può compiere attività diverse da quelle precedentemente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente strumentali quali l'acquisto di immobili da destinarsi a sede di attività sociale e/o istituzionale, l'accensione di conti correnti bancari ovvero postali, la contrazione di mutui, l'emissione di titoli di credito, l'assunzione e la ricevuata di fidejussioni, la stipulazione di accordi con istituzioni di carattere storico ed archivistico al fine di concorrere all'utilizzazione ed alla valorizzazione dei fondi culturali comuni, l'acquisizione di donazioni, eredità e legati, la contrazione di ipoteche, la stipulazione di contratti di locazione, comodato e simili, quindi la stipulazione di contratti di lavoro autonomo ovvero subordinato, avvalendosi altresì di personale comandato ovvero distaccato dalla Pubblica Amministrazione.

#### *Art. 4*

L'Istituto provvede al finanziamento della propria attività mediante:

- a) i contributi dell'Amministrazione comunale di Pistoia, dell'Amministrazione provinciale di Pistoia e degli altri Comuni della provincia;
- b) le quote dei soci;
- c) i contributi di persone ed enti vari, pubblici e privati;
- d) gli eventuali proventi dalle attività sociali;
- e) le eventuali sopravvenienze attive.

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma andranno utilizzati per l'espletamento delle attività sociali, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I beni bibliografici, quelli archivistici, nonché la documentazione audiovisiva costituiscono patrimonio indisponibile dell'Istituto.

#### *Art. 5*

Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Ufficio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali, anche collegiali, sono prestate a titolo gratuito; il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso di spese autorizzate e sostenute nell'interesse dell'Istituto per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

#### *Art. 6*

Possono essere soci dell'Istituto le persone di età superiore ai sedici anni che si riconoscono nei valori espressi all'articolo tre del presente Statuto.

La domanda di ammissione deve essere presentata su un modello prestampato. Il Consiglio potrà decidere, secondo suo insindacabile giudizio, l'accettazione della domanda.

La decadenza della qualità di socio viene decisa dal Consiglio direttivo, insindacabilmente, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

#### *Art. 7*

I soci sono: sostenitori, ordinari, onorari.

I soci sostenitori sono quei soci che versano la maggiore quota di contributo annuale nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo.

Del pari saranno fissate annualmente dal Consiglio Direttivo le quote dei soci ordinari.

Soci onorari sono i rappresentanti, persone fisiche, nominate dagli enti pubblici. Nessuna quota è dovuta dai soci onorari.

Tutti i soci (sostenitori, ordinari e onorari), purché abbiano raggiunto la maggiore età, hanno nell'Istituto uguali diritti. Essi sono elettori ed eleggibili a tutte le cariche sociali, purché iscritto da

almeno un anno all'Istituto, e partecipano, con diritto di voto in Assemblea, all'approvazione e alle eventuali modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché dei bilanci economici.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rimborsabili.

#### *Art. 8*

L'Assemblea dei soci è composta dai singoli associati e da un rappresentante nominato da ogni Comune della provincia in regola con il versamento del contributo associativo, eccezione fatta per il Comune capoluogo e per l'Amministrazione provinciale che hanno diritto a nominare tre rappresentanti ciascuno. L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata almeno due volte l'anno indicativamente entro i mesi di giugno e novembre di ogni anno.

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale del confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Istituto.

L'Assemblea ordinaria:

- a) determina le linee programmatiche dell'Istituto;
- b) approva il conto preventivo ed il bilancio consuntivo;
- c) elegge nel suo seno il Consiglio Direttivo;
- d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) approva lo statuto dell'Istituto e le eventuali modifiche;
- f) può eleggere un Presidente Onorario dell'Istituto, che farà parte dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o su richiesta di almeno il trenta per cento dei soci, per casi eccezionali o per lo scioglimento dell'Istituto.

Nell'Assemblea non è ammesso il voto per delega ed ogni socio esprime un solo voto. In caso di parità di voti su deliberazioni da assumere, prevale il voto espresso dal Presidente della stessa.

Per ogni riunione vengono eletti un Presidente dell'Assemblea ed un Segretario verbalizzante che sottoscrivono apposito verbale.

#### *Art. 9*

Allo scopo di avere nell'organo direttivo dell'Istituto la maggiore rappresentatività possibile della provincia, unita all'efficienza nello svolgimento del lavoro, il Consiglio Direttivo è composto:

- a) da un rappresentante nominato dal Comune Capoluogo;
- b) da due rappresentanti nominati dall'Amministrazione Provinciale;
- c) da tre membri eletti dai rappresentanti nominati dagli altri Comuni della provincia al loro interno;
- d) da diciotto membri eletti fra i singoli soci;
- e) dal Presidente Onorario, ove esista.

#### *Art. 10*

I membri del Consiglio direttivo di nomina assembleare e i quattro (tre più uno) membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni e sono rieleggibili. Essi sono scelti tra coloro che si sono distinti per la loro attività scientifica, didattica e divulgativa oggetto delle attività sociali dell'Istituto, nonché per l'attività svolta a favore dell'Istituto stesso.

I consiglieri vengono eletti seguendo le seguenti modalità:

- a) Il Presidente dell'Istituto convoca l'assemblea dei soci trenta giorni prima della votazione;
- b) Il Consiglio Direttivo nomina una commissione elettorale composta da tre membri effettivi e uno supplente. La Commissione redige una lista di tanti candidati quanti sono i membri che compongono il Consiglio Direttivo. I soci, iscritti da almeno un anno all'Istituto, in numero di almeno dieci possono presentare alla commissione elettorale, almeno cinque giorni prima la

votazione, liste alternative composte da nominativi di candidati in numero almeno uguale a quello degli eleggibili. I soci iscritti da almeno un anno all'Istituto in numero di almeno tre, possono presentare alla Commissione elettorale, anche il giorno stesso dell'Assemblea, singole candidature nominative che saranno aggiunte alla lista presentata dalla Commissione elettorale. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno un anno all'Istituto.

c) Ogni socio potrà votare esprimendo un numero complessivo di preferenze non superiore ai due terzi dei membri da eleggere per il Consiglio Direttivo, e quattro per il collegio dei Revisori dei Conti. Saranno nulle le schede con un numero superiore di preferenze.

d) Risulteranno eletti in ciascun organo i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Istituto.

e) i membri del Consiglio Direttivo che risulteranno assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive saranno automaticamente dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso.

f) In caso di dimissioni, morte o sopravvenuto impedimento di un eletto, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione con il candidato risultante primo dei non eletti. Nel caso in cui sia stato esaurito l'elenco dei candidati partecipanti alle elezioni degli organi sociali, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza assoluta dei membri eletti, può integrare attingendo fra i soci iscritti da almeno un anno ed in regola con le quote sociali.

### *Art. 11*

Partecipano all'Assemblea tutti i soci con eguali diritti.

L'assemblea è convocata dal Presidente; inoltre può essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno il trenta per cento dei soci.

Il Presidente dell'Istituto presenta almeno ogni anno una relazione generale sullo stato dell'associazione.

Il Direttore dell'Istituto presenta annualmente una relazione generale sui risultati raggiunti.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea sarà convocata con avviso affisso nella sede dell'Istituto e mediante avviso scritto, anche mediante posta elettronica, inviato ai soci quindici giorni prima della data stabilita.

L'orario per la seconda convocazione deve essere fissato a distanza di almeno un'ora dopo quello previsto per la prima convocazione.

#### *Art. 12*

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Il Consiglio si riunisce indicativamente ogni due mesi. I consiglieri sono avvertiti della data della riunione, almeno una settimana prima che questa abbia luogo. In caso di somma urgenza può essere convocato con preavviso minimo a mezzo telefono o posta elettronica.

Il Consiglio è convocato da:

- il Presidente;
- il Presidente su richiesta motivata di almeno sei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione dell'Istituto.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono principalmente:

- 1) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- 2) formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- 3) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- 4) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

- 5) stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- 6) fare redigere un verbale, dopo ogni riunione, da affiggere all'albo dell'associazione.

Inoltre il Consiglio Direttivo promuove e regola:

- a) l'attività dell'Istituto secondo lo statuto sociale;
- b) le ricerche, gli studi, le pubblicazioni, le manifestazioni di cui all'art. 3;
- c) la formazione di una biblioteca con particolare riguardo ai commi *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 3;
- d) il riordino e la custodia di documenti in possesso dell'Istituto per farne oggetto di raccolta e di archiviazione storica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno dieci dei suoi componenti di nomina assembleare in prima convocazione e di almeno sei componenti in seconda convocazione a distanza di un'ora.

Il Consiglio Direttivo può delegare all'Ufficio di Presidenza alcune attività di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

All'interno del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voti su deliberazioni da assumere, prevale il voto espresso dal Presidente.

### *Art. 13*

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Elegge nel proprio seno, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente, due Vice-Presidenti, i membri dell'Ufficio di Presidenza e nomina il Direttore.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sintetico, a cura di un segretario verbalizzante a tale scopo designato, sottoscritto dal medesimo e dal Presidente.

#### *Art. 14*

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, e può durare in carica due mandati, con possibilità di deroga deliberata dai due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo in carica. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo. Può presentare al Consiglio Direttivo una proposta per la nomina di uno o più collaboratori. Coordina, in base allo Statuto e alle disposizioni generali del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, l'attività dell'Istituto e ne cura l'amministrazione. Presenta una relazione generale all'Assemblea dei Soci e ogni volta che ne venga fatta richiesta dagli organi direttivi.

#### *Art. 15*

L'Ufficio di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice-Presidenti;
- c) fino ad un massimo di cinque membri scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo;
- d) dal Presidente Onorario, ove esista;

L'Ufficio di Presidenza garantisce la rappresentanza dell'Istituto, elabora le proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo ed ha funzioni di vigilanza in ordine all'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali.

Dura in carica quattro anni.

#### *Art. 16*

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto di fronte a terzi e in giudizio, convoca l'Assemblea dei Soci con l'ordine del giorno fissato dal Consiglio Direttivo. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno di concerto con l'Ufficio di Presidenza.

Propone al Consiglio Direttivo, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, iniziative congruenti con i compiti dell'Istituto.

Partecipa, o delega in rappresentanza dell'Istituto, ad iniziative pubbliche di contenuto civile, sociale e culturale. Rappresenta l'Istituto nei confronti delle istituzioni e nei rapporti con enti e associazioni. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procede agli incassi, e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può contrarre mutui. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Istituto. Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie previa approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, la supplenza sarà assicurata dal Vicepresidente che vanta maggiore anzianità di iscrizione all'Istituto.

#### *Articolo 17*

I Revisori dei Conti sono eletti insieme al Consiglio Direttivo per lo stesso periodo di tempo. Il Collegio è formato da tre membri effettivi e uno supplente.

Il Collegio verifica periodicamente la regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto.

Alle assemblee annuali dell'Istituto essi presentano una relazione sulla situazione finanziaria dello stesso ed hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.

I Revisori dei Conti eleggono nel proprio seno un Presidente.

#### *Art. 18*

Il Direttore dell'Istituto e gli incaricati di particolari servizi possono ricevere un rimborso spese nella misura che sarà deliberata dal Consiglio direttivo, compatibilmente alle effettive possibilità del bilancio di previsione e senza che ciò crei un rapporto giuridico di dipendenza.

#### *Art. 19*

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

*Art. 20*

Lo Statuto dell'Istituto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci. Per l'approvazione in prima convocazione è necessaria la presenza dei due terzi degli aventi diritto e l'Assemblea delibera a maggioranza. Nella seconda convocazione la delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

*Art. 21*

L'I.S.R.Pt. potrà essere sciolto su motivata proposta del Consiglio Direttivo o su proposta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci, e con votazione favorevole di almeno due terzi dei partecipanti alla Assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione a distanza di sette giorni dalla data della prima.

*Art. 22*

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto e tutte le attività sociali devono essere devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, fatti salvi i diritti dell'Archivio di Stato e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

*Art. 23*

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.